

# L'INAUGURAZIONE

## I giudici tributari e l'anno giudiziario

ANTONIO LOVISOLO\*

Quella del 2004 passerà alla storia come la prima apertura dell'anno giudiziario "tributario". Al di là della pompa e dei rituali che sempre accompagnano eventi di questo tipo, la cerimonia è carica di stimoli e significati concreti. Essa, infatti, da un lato costituisce un'occasione, per gli addetti ai lavori, di incontrarsi in una sede istituzionale in cui fare il punto sull'attività svolta e vagliare proposte per il futuro; dall'altro lato riafferma con forza l'appartenenza dei membri delle Commissioni provinciali e regionali (ossia i giudici tributari di 1° e 2° grado), al potere giurisdizionale (lenta e faticosa conquista del nostro sistema contenzioso).

L'inaugurazione infine, sottolinea la recente estensione della giurisdizione tributaria a tutti i tipi di tasse e imposte (statali e locali) e consacra la giustizia tributaria quale vero e proprio "quarto pilastro" (dopo quello civile, penale amministrativo) sul quale fondare la giurisdizione.

Un cammino, quello delle Commissioni tributarie, verso l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza che ha conosciuto tempi bui. Tempi in cui il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria siede con i giudici in Camera di consiglio, partecipando alla decisione. Tempi in cui la struttura del processo fiscale (per qualche tempo vi sono stati 6 gradi di giudizio!) premiava il contribuente che aveva saputo resistere più a lungo in giudizio dinnanzi ad atti perfettamente validi e legittimi (condoni e sanatorie si, sono sempre susseguiti con regolarità).

Oggi la celebrazione dell'anno giudiziario tributario ricorda che il panorama è cambiato. Parlano le cifre e i numeri in cui si misura e quantifica la operosità delle Commissioni. Dal quadro emerge che i giudici tributari (almeno quelli liguri) si segnalano per la speditezza dei giudizi davanti ad essi celebrati. Celerità dovuta certamente alla maggior snellezza del processo tributario, ma anche all'impegno dei magistrati e del loro staff che, nelle loro rispettive funzioni, dimostrano competenza e disponibilità.

Un "isola felice", dunque, almeno se raffrontata all'affollamento e all'intasamento che, in generale, connota la giustizia ordinaria, civile e penale; caratterizzata sia dalla lunghezza del processo, sia dalla burocrazia para-procedimentale.

Tutto bene, ma il sistema può e deve essere ulteriormente migliorato. Penso alla gestione dell'organico delle Commissioni. Non è un mistero che lo Stato investe poco o nulla nel reclutamento e nella formazione del giudice tributario, il quale, resta in tal modo magistrato part-time, non sufficientemente specializzato e remunerato. E ciò con le immaginabili conseguenze, soprattutto in termini di indipendenza valutativa rispetto alle tesi contrapposte sostenute dalle parti del giudizio.

Vi è poi il problema del divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Divieto che, molto spesso, preclude al giudice una ricognizione completa degli elementi della situazione controversa, e che legittima a dubitare della compatibilità della sua decisione con i principi del giusto processo. E' infatti ben nota la difficoltà nel provare, ad esempio, l'inerenza di taluni costi, ovvero l'esistenza concreta di prestazioni ritenute mai effettuate. Ostacoli che minano irrimediabilmente il diritto alla difesa del contribuente. Una riforma che preveda l'eliminazione del divieto in questione avrebbe, inoltre, il merito di arginare la produzione in giudizio delle "dichiarazioni (scritte) rilasciate da terzi": strumento talora abusato e di dubbio valore probatorio.

Penso, infine, alla delicata questione delle spese affrontate dal contribuente per difendersi dagli accertamenti. Le Commissioni, troppo spesso, non riconoscono alcun rimborso al contribuente e all'Amministrazione vittoriosa, e depotenziano gli sforzi legislativi (ampliamento dell'autotutela, accertamento con adesione, etc.), volti a decongestionare il contenzioso. E infatti, una delle principali ragioni che spingono l'Amministrazione finanziaria a "negoziare" gli esiti delle verifiche a carico del contribuente, è proprio il timore di essere condannata alle spese di giudizio. Il risultato è che, anche quando è in torto, il Fisco è riluttante a trovare un accordo: se anche perde il processo può prevedere che non sarà lui a dover sostenere gli oneri e gli onorari ingiustamente anticipati dal contribuente. Spesso, poi, succede che i meccanismi pre-contenziosi, non siano in grado di raddrizzare accertamenti errati, ma particolarmente complessi. Ed allora, almeno in questi casi, dove gli sforzi difensivi del contribuente (e dei suoi consulenti) si fanno più intensi, l'equità vorrebbe che le spese fossero addebitate a chi perde la causa. Altrimenti si rischia di trasformare il ricorso alla giustizia tributaria in uno strumento di difesa sempre e invariabilmente a pagamento. D'altronde, sul fronte opposto, al contribuente che presenti ricorsi infondati al solo scopo di rinviare il versamento del dovuto, è giusto siano addossate le ulteriori spese che l'Amministrazione è stata costretta ad affrontare per tutelare le proprie pretese: difendersi ad ogni costo, anche quando si è consapevoli di avere torto, è un diritto; fare ciò senza conseguenze non lo è altrettanto.

\*Professore di Diritto tributario e Sistemi fiscali comparati, Università di Genova